

(N. 543)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1954

Minimo salariale e di stipendio ai dipendenti addetti all'assistenza presso Istituti o Case di cura private.

ONOREVOLI SENATORI. — Al fine di assicurare un certo, equo, e giusto trattamento economico a tutti i dipendenti addetti alla assistenza degli infermi presso Istituti o Case di cura private, esistenti nella Repubblica italiana; ed in considerazione che a detto personale vengono concessi i più svariati salari e stipendi, spesso tanto irrisori, da offendere l'umana dignità, oltrechè creare uno stato di

miseria e squallore in tale categoria e loro famiglie, si rende necessario ragguagliare il trattamento di tali lavoratori a quello percepito dai dipendenti da ospedali civili, con identiche mansioni e così addivenire ad una parità di trattamento economico fra i dipendenti degli Istituti e Case di cura private, ed i lavoratori degli ospedali civili della medesima città e provincia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai lavoratori che prestano servizio negli Istituti o Case di cura private, è garantito un salario o stipendio mensile, che nel suo complesso non deve essere inferiore a quanto percepito, a parità di mansione, da quei lavoratori similari che prestano servizio nei pubblici ospedali civili, aventi sede nella medesima città o provincia.